RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III, con sede in Roma, è stato costituito con Regio decreto 14 luglio 1907, sotto il titolo di: "Istituto di beneficenza Vittorio Emanuele III per gli Ufficiali pensionati di terra e di mare e per le loro famiglie", allo scopo di esercitare la beneficenza a vantaggio degli ufficiali stessi e delle loro famiglie meno favorite dalla sorte.

Con il Regio decreto 23 febbraio 1908, su proposta del Ministero dell'interno, sentito il parere del Consiglio di Stato, l'Istituto venne dichiarato "Opera Pia" ed assoggettato alla disciplina stabilita per tali opere dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Lo statuto organico vigente fu approvato con Regio decreto 27 aprile 1943.

Secondo tale statuto le attività di beneficenza si svolgono sia con il soccorso diretto, a mezzo di sussidi in denaro, sia con l'assistenza, compiuta normalmente attraverso la gestione di una casa di riposo.

La casa di riposo fu istituita usufruendo dell'immobile ubicato in Sanremo denominato Villa Boyd (detta Vista Lieta) proveniente da un lascito della Sig.ra Boyd Ogle a Benito Mussolini che lo ha poi donato al demanio dello Stato.

Nel 1977 l'Istituto fu incluso fra gli enti che, per effetto dell'art. 115 del D.P.R. 616, continuano a sussistere come enti morali.

Il conseguente D.P.R. 31 marzo 1979, n. 4517, stabilì che l'Istituto non era assoggettabile alla procedura di cui al comma 6 dell'art. 113 del citato D.P.R. n. 616/1997, in quanto svolgeva funzioni estranee a quelle trasferite e delegate alle regioni ed agli enti locali.

La vigilanza sull'Istituto è stata sinora svolta dal Ministero dell'interno tramite la Prefettura di Roma.

L'Istituto non possiede beni immobili propri ma ha in uso i locali demaniali in Roma ove ha sede la Presidenza ed il complesso della villa "Vista Lieta" in Sanremo, che, attualmente, oltre ad essere utilizzata come casa di riposo, fornisce ospitalità per brevi periodi agli Ufficiali delle Forze Armate.

Le disponibilità finanziarie sono costituite da:

- oblazioni volontarie versate dagli Ufficiali delle Forze Armate e della Guardia di Finanza:
- interessi frutto del capitale mobiliare investito in titoli di Stato;
- rette corrisposte dagli ufficiali ospiti della Villa, a tempo indeterminato oppure per brevi periodi, quale parziale contributo alle spese di gestione;
- eventuali sovvenzioni e contribuzioni.

In applicazione delle vigenti disposizioni, un terzo delle predette oblazioni viene destinata all'acquisto di titoli di Stato per incrementare il patrimonio.

La legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), al fine di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, disponeva, all'articolo 28, l'individuazione degli enti pubblici che non svolgevano funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico e la loro soppressione o trasformazione in soggetti di diritto privato.

La norma, peraltro, è stata reiterata nelle successive leggi finanziarie.

A seguito di una lunga istruttoria, che ha interessato tutte le parti in causa, si è concordato che l'Istituto poteva assumere la personalità giuridica di diritto privato.

L'Istituto è stato, pertanto, inserito nell'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che ripropone sostanzialmente, all'articolo 2, comma 634, la citata norma della finanziaria 2002.



In seguito, l'approvazione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, con la legge 6 agosto 2008, n. 133, ha abrogato alcune parti della predetta legge finanziaria, tra le quali l'allegato A, ed ha disposto, tra l'altro, la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009 (ora prorogato al 31 ottobre 2009) non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del citato comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il provvedimento si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 dispone la trasformazione dell'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III in fondazione di diritto privato e trasferisce dal Ministero dell'interno al Ministero della difesa le funzioni di vigilanza e controllo contabile.

L'articolo 2 demanda agli amministratori dell'Istituto la revisione dello statuto dell'ente da effettuarsi nelle forme previste dal D.P.R. 361/2000, che ha demandato alle Prefetture le competenze in materia di riconoscimenti giuridici e di approvazione delle modifiche statutarie delle persone giuridiche di diritto privato.

Lo statuto può prevedere la presenza di rappresentanti dell'amministrazione statale nell'organo di amministrazione e controllo.

L'articolo 3 detta disposizioni sul patrimonio dell'ente con particolare riferimento agli adempimenti posti a carico del Ministero della difesa, cui è demandato il compito di verificare l'inventario degli eventuali beni, che deve essere effettuato dall'organo di amministrazione entro il termine di sessanta giorni dalla avvenuta trasformazione. Negli inventari patrimoniali debbono essere distintamente elencati i beni che provengono dall'ente pubblico trasformato e quelli di successiva acquisizione. Quanto agli eventuali beni la cui gestione o conservazione costituisce lo scopo istituzionale dell'ente, essi debbono essere destinati al perseguimento di tali finalità, con la previsione di un vincolo di inalienabilità (che deve risultare dallo statuto) derogabile solo per espressa ed eccezionale autorizzazione del ministero vigilante.

L'articolo 4 stabilisce che l'ente privatizzato si autofinanzi con risorse proprie; da esso pertanto non possono derivare oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5 stabilisce che i nuovi organi previsti dallo Statuto siano nominati entro novanta giorni dall'approvazione delle modifiche statutarie: Gli attuali membri restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

Si evidenzia, infine, che non sono state sentite le organizzazioni sindacali in quanto l'ente di cui trattasi si avvale esclusivamente dell'operato volontario di ufficiali e sottufficiali in pensione.

Si omette di compilare la relazione tecnica in quanto il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 - G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazioni proponenti: Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Ministro per la semplificazione normativa e Ministro per l'attuazione del programma di Governo, Ministro dell'economia e delle finanze e Ministro della difesa.

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di riordino dell'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III", ai sensi dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente intervento concerne l'emanazione di un regolamento volto a trasformare l'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III in persona giuridica di diritto privato.

Il provvedimento si rende necessario per dare attuazione al combinato disposto dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede, in un più generale contesto di riordino della pubblica amministrazione, un'azione di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti pubblici al fine di conseguire l'obiettivo governativo di ridurre la spesa pubblica e incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi resi. Il mancato intervento comporterebbe, ai sensi del citato articolo 26, l'automatica soppressione dell'ente in argomento.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni: il regio decreto 14 luglio 1907, il regio decreto 23 febbraio 1908 ed il regio decreto 27 aprile 1943, concernenti la costituzione, la trasformazione e l'approvazione dello statuto vigente dell'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III; D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 recante "Norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto"; articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

- 3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti. Il provvedimento non ha incidenza su leggi e regolamenti vigenti.
- 4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

 Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.
- 5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.



- 6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
 - Verificata la compatibilità con i principi in titolo.
- 7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.
 - Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.
- 8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia, né di giudizi di costituzionalità pendenti nella stessa materia.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario. Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.
- 11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

- 12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.
 - Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.
- 13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL **TESTO**

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

Prot: RGS 0107590/2009

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si fa ricorso alla tecnica della novella per introdurre le disposizioni recate dal decreto.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento non produce effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesime oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Verificata l'insussistenza di deleghe del genere indicato in titolo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Gli amministratori dell'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele IIII promuovono le necessarie modifiche statutarie ai sensi del D.P.R. 10 Febbraio 2000, n. 361.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. "A" alla direttiva P.C.M. 11 settembre 2008 - G.U. n. 257 del 2008)

SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

1) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni: il regio decreto 14 luglio 1907, il regio decreto 23 febbraio 1908 ed il regio decreto 27 aprile 1943, concernenti la costituzione, la trasformazione e l'approvazione dello statuto vigente dell'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III; D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 recante "Norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto"; articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Non si riscontrano particolari carenze o criticità nella vigente situazione normativa. L'esigenza di riordino strutturale dell'ente, tuttavia, s'impone nell'ottica di evitare la soppressione automatica ex articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e si colloca, non di meno, nella prospettiva di una razionalizzazione strutturale volta alla contrazione delle spese di funzionamento e a conseguire obiettivi di maggiore efficienza.

3) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed

Il problema da risolvere discende dall'esigenza di evitare la soppressione automatica, ai sensi del citato articolo 26, in caso di mancata emanazione del regolamento di riordino.

4) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare indicatori e gli normativo l'intervento mediante successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Gli obiettivi realizzabili sono indicati al precedente para 2). Il grado di raggiungimento potrà essere successivamente verificato sulla base degli effettivi risparmi conseguiti nell'impiego delle risorse, nonché del miglioramento della qualità dei servizi resi dall'ente.

SEZIONE II - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Lo schema di regolamento è frutto di procedura di consultazione tra gli Uffici legislativi dei Ministri concertanti e quello dell'Interno.



SEZIONE III - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO

In relazione alla necessità di evitare la soppressione dell'ente, secondo quanto previsto dal citato articolo 26 del D.L. 112 del 2008, l'opzione di non intervento è stata valutata da escludere.

SEZIONE IV - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Sono state valutate non perseguibili opzioni alternative.

SEZIONE V - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

L'opzione regolatoria proposta si giustifica, in particolare, nella prospettiva di una contrazione delle spese di funzionamento delle P.A., perseguita con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

SEZIONE VI - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

Il regolamento non comporta alcun un impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né sulla competitività delle imprese.

SEZIONE VII - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

Le modalità attuative dell'intervento regolatorio non si discosteranno, sotto il profilo istituzionale, da quelle vigenti in esecuzione delle attuali fonti giuridiche.

